APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 7 (Convenzione)

Le somme anzidette saranno dal Ministero, dagli altri contraenti e dagli eredi Abegg messe a disposizione del consorzio nei modi e termini seguenti:

a) le lire 12,000,000 dal Ministero della istruzione pubblica in sei rate annue di lire 2,000,000 ciascuna pagabili all'inizio di ogni esercizio finanziario a partire dal 1931-32;

b) le lire 23,000,000 dal comune di Torino in quattro rate annue di lire 5,000,000 ciascuna, e una quinta rata di lire 3,000,000, da pagarsi al primo luglio di ogni anno, a partire dal 1928 avvertendo che il terreno delle Molinette sara' consegnato al Consorzio all'inizio dei lavori di sistemazione e di costruzione;

c) l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, al quale sara' affidata anche la gestione delle infermerie cliniche attualmente in esso funzionanti, oltre la clinica neuropatologica, provvedera' all'arredamento quando il terreno sia sistemato e tutti i fabbricati siano ultimati e consegnati in proprieta', in completo stato di funzionamento in ogni singola parte e in tutto il loro insieme;

d) l'Ospedale San Lazzaro provvedera' all'arredamento del sifilicomio e della clinica col trasporto nella nuova sede del suo arredamento attuale, in quanto servibile, quando i locali siano ultimati e in completo stato di funzionamento;

e) la somma di lire 5,000,000 dalla Cassa di risparmio in cinque rate annuali di lire 1,000,000 pagabili al primo luglio d'ogni anno a cominciare dal 1928;

f) la somma di lire 1,500,000 dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo in tre rate annuali di lire 500,000 cadauna, pagabili al primo luglio a cominciare dal 1928;

g) la somma di L. 500,000 dalla provincia a rate annue di L. 100,000 cadauna, da pagarsi il primo luglio di ogni anno a partire dal luglio successivo all'inizio effettivo dei lavori;

h) il Regio manicomio provvedera' all'arredamento di cui all'art. 6, n. 8, appena avvenuta la consegna dei locali ultimati e in completo stato di funzionamento;

i) la somma di L. 10,000,000 dei signori eredi Abegg in cinque rate annue di L. 2,000,000 ciascuna, da pagarsi al 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1929.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it